

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

# HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 17\_2021 DEL 20 APRILE 2021

A cura di:  
DATA MANAGEMENT  
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:  
[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it)*

powered by  STUDIO  
TRIBUTARIO  
CORINALDESI

## Indice Argomenti

<b>ADEMPIMENTI</b> .....	<b>2</b>
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di marzo 2021 .....	2
<b>SCADENZARIO APRILE 2021</b> .....	<b>3</b>
30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO .....	3
30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS .....	3
30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW .....	3
30 APRILE: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI.....	3
<b>SCADENZARIO MAGGIO 2021</b> .....	<b>4</b>
10 MAGGIO: 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE .....	4
16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI* .....	4
16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE* .....	4
30 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA .....	5
31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .....	5
31 MAGGIO: FASI .....	5
31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS.....	5
<b>FESTIVITÀ</b> .....	<b>6</b>
APRILE 2021 .....	6
MAGGIO 2021 .....	6
<b>NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	<b>7</b>
CREDITO D'IMPOSTA DPI: COME DETERMINARE L'IMPORTO SPETTANTE .....	7
CASSAZIONE, LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESUPPONE IL RAVVEDIMENTO DEGLI ACCONTI .....	9
EUROPA, UN PASSO IN AVANTI VERSO IL SALARIO MINIMO GARANTITO .....	11
<b>FOCUS</b> .....	<b>12</b>
AVVISI BONARI, LE INDICAZIONI DELL'ADE PER LA RIPRESA DELLE NOTIFICHE .....	12
<b>IL QUESITO DEL MESE</b> .....	<b>14</b>
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.....	14

**N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.**

## ADEMPIMENTI

### TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di marzo 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 marzo 2021 al 14 aprile 2021, è pari a 1,011081.

### RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,011081
aprile 2021	lunedì 17 maggio	
maggio 2021	martedì 15 giugno	
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

## SCADENZARIO APRILE 2021

### 30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

### 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

### 30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW

Termine ultimo (che coincide anche con la fine dello stato di emergenza) entro cui i datori di lavoro possono utilizzare la procedura di comunicazione semplificata per l'attivazione dello smart working.

### 30 APRILE: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI

Il Decreto Sostegni ha prorogato, fino al 30/04/2021, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione e da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e dalle società miste prima del 15 gennaio 2021, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto le trattenute riprenderanno a decorrere dal 1° maggio 2021.

Le trattenute già effettuate prima del 23 marzo 2021 (visto che la precedente disposizione era scaduta al 28 febbraio 2021 e dunque occorre riprendere le trattenute nel payroll) vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste.

## SCADENZARIO MAGGIO 2021

### 10 MAGGIO: 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE

A partire da questa data è possibile prendere visione del modello 730 precompilato sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

### 16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI\*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

### 16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE\*

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

### 30 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA

**P**er le Certificazioni Uniche trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza originaria, ovvero entro il 30/05/2021, la sanzione viene ridotta di 1/3.

### 31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

**I**datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

### 31 MAGGIO: FASI

**L**e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 2° trimestre 2021.

### 31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS

**I**datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

\*Termine posticipato al 17 maggio in quanto cadente di domenica.

## FESTIVITÀ

### APRILE 2021

**Domenica 4 Aprile – Pasqua:** secondo le disposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

**Lunedì 5 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta):** festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

**Domenica 25 Aprile – Festa della Liberazione:** festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

### MAGGIO 2021

**1° Maggio – Festa dei Lavoratori:** festività cadente di sabato - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate, ma occorre verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in merito alle ore da retribuire. Alcuni contratti infatti prevedono che, non cadendo dal lunedì al venerdì, debba avere lo stesso trattamento previsto per le festività domenicali (riconosciuto un compenso pari a 6 ore e 40 minuti).

## NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

### CREDITO D'IMPOSTA DPI: COME DETERMINARE L'IMPORTO SPETTANTE

Con la risposta all'interpello n. 904-2613/2020, la Direzione Regionale della Lombardia ha affrontato il tema del credito d'imposta sulle spese di sanificazione contro l'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotto dall'articolo 125 del DL 34/2020.

La società istante evidenziava di aver trasmesso l'apposita comunicazione entro il 7 settembre 2020, inserendo le sole spese sostenute fino a tale data, senza alcuna indicazione circa le previsioni di spesa per i mesi da settembre a dicembre.

Avendo la disposizione contenuta nell'articolo 31 comma 4-ter del D.L. n. 104 del 2020 esteso la percentuale di fruizione del credito dall'originario 9,38% della spesa totale sostenuta al 28,3%, la società chiedeva la possibilità di quantificare ed utilizzare immediatamente il credito d'imposta comprensivo delle spese effettivamente sostenute dopo l'invio della comunicazione telematica e non risultanti tra quelle previste fino al 31.12.2020 avvalendosi di tale percentuale.

L'Agenzia delle Entrate rimandava l'attenzione all'articolo 125, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che concedeva un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, da utilizzare in compensazione nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 259854/2020 ha dettato disposizioni sia sui soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d'imposta sia sul modello di "Comunicazione delle spese" da trasmettere telematicamente tra il 20 luglio ed il 7 settembre 2020.

La percentuale, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti, è stata resa nota dal provvedimento n. 302181 dell'11 settembre 2020 e modificata dal successivo Provvedimento del 1° luglio 2020 in misura pari al 15,6423%.

In funzione di tale importo, ciascun contribuente poteva stimare il credito d'imposta massimo effettivamente fruibile con il codice tributo "6917" denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", come riportato nella sezione dedicata del proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In seguito, l'articolo 31, comma 4-ter del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha incrementato le risorse economiche a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria di ulteriori 403 milioni di euro per l'anno 2020, distribuite tra i soggetti già individuati secondo i criteri e le modalità previste.

Per effetto dei maggiori stanziamenti destinati al finanziamento del credito d'imposta in parola, la nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione è incrementata al 47,1617 per cento tenendo conto del credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata.

Con specifico riferimento al caso in esame, pertanto, la soluzione prospettata dalla società istante non può essere condivisa, dal momento che le spese di sanificazione sostenute successivamente al 7 settembre 2020 non comunicate, non possono rilevare ai fini della quantificazione del credito d'imposta fruibile.

Di conseguenza, il credito d'imposta in commento il cui importo aggiornato è visualizzabile nel cassetto fiscale della società istante costituisce il limite massimo entro cui procedere al suo utilizzo in compensazione con le modalità sopra indicate, pena lo scarto del modello F24.

## CASSAZIONE, LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESUPPONE IL RAVVEDIMENTO DEGLI ACCONTI

La Sentenza di Cassazione n. 6593 del 10 marzo 2020, ha ribaltato una prassi consentita dalla stessa Agenzia delle Entrate per la quale, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa fosse emerso un maggior debito dell'imposta dovuta, non sarebbe necessario adeguare gli acconti da versare.

Una società per azioni, a seguito di presentazione della dichiarazione IRES, IRAP ed IVA integrativa per l'anno 2005, riceveva una cartella esattoriale per carente versamento degli acconti. Impugnato il provvedimento, la società otteneva nel 2010 e nel 2012 il parere favorevole dei giudici delle Commissioni Tributarie adite in quanto la stessa aveva adempiuto al pagamento degli acconti sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione originaria. Inutili le contestazioni anche dell'amministrazione finanziaria in sede di appello, la quale sosteneva la validità della cartella per effetto del mancato perfezionamento del ravvedimento derivante dall'insufficiente versamento delle somme dovute. La CTR, infatti, rilevava come, in presenza di un vuoto normativo sulle modalità di calcolo degli acconti di imposta in caso di dichiarazione integrativa (colmato dall'Agenzia delle Entrate soltanto con la circolare n. 47/E del 18.6.2008, non applicabile retroattivamente) l'incertezza normativa giustificava il comportamento della contribuente che, con la dichiarazione integrativa, aveva dato prova di volere regolarizzare la propria posizione senza arrecare alcun danno economico allo Stato.

Avverso la sentenza di rigetto, l'Agenzia presentava opposizione per Cassazione con tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che esistesse un vuoto normativo, fino all'emanazione della circolare, sebbene l'art. 1 della legge 23 marzo 1997 n. 97 prevedesse in modo piuttosto chiaro che l'acconto dovuto per l'annualità successiva a quella per la quale è presentata la dichiarazione integrativa deve tenere conto anche degli aumenti del nuovo reddito imponibile. Infatti, la stessa società, laddove aveva provveduto al pagamento del saldo dell'IRES e dell'IRAP, aveva versato una somma maggiore di quella dovuta perché aumentata della differenza fra acconto versato ed acconto effettivamente dovuto all'esito della presentazione della dichiarazione integrativa. Con il secondo motivo, l'amministrazione finanziaria deduceva sempre violazione degli articoli che regolano il ravvedimento operoso per avere i giudici erroneamente ritenuto che l'inesatto versamento di quanto dovuto a seguito di ravvedimento operoso potesse determinare il perfezionamento del ravvedimento, in virtù di una logica puramente equitativa, essendo apparso "ingiusto" al giudice di appello che a causa dell'omesso versamento della somma di 690 euro la contribuente dovesse essere tenuta a versare una sanzione di 420.868 euro. Infine, con il terzo motivo, l'Agenzia contestava la decisione dei giudici per aver erroneamente ritenuto che, in caso di violazione dell'obbligo di versamento di acconto e di saldo IRAP, fossero applicabili le disposizioni in tema di ravvedimento operoso, circostanza che all'epoca dei fatti era esclusa per legge.

I primi due motivi, a parere degli Ermellini, dovevano ritenersi fondati. Secondo un'interpretazione letterale dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, che punisce con le sanzioni ivi previste l'insufficiente pagamento dei debiti tributari alle prescritte scadenze, non vi è alcuna esclusione degli acconti risultanti dalla dichiarazione integrativa, la quale, proprio perché integrativa, va a saldarsi con la dichiarazione iniziale. Sotto tale profilo, la sentenza impugnata conteneva una palese violazione di legge nella parte in cui i giudici tributari ribadivano che il versamento degli acconti dovesse essere calcolato solo sulla base della dichiarazione "originaria", in

presenza di un vuoto normativo colmato da una successiva circolare. Tale statuizione veniva avvalorata dalla circostanza per cui una circolare, finalizzata a chiarire dubbi interpretativi, non ha valore normativo e pertanto non avrebbe potuto colmare alcun vuoto normativo. Allo stesso modo, era ulteriormente erronea la tesi della sentenza impugnata per cui il ravvedimento operoso, per quanto insufficiente, avrebbe comunque determinato il suo perfezionamento in virtù dei principi dell'affidamento e della buona fede. E' principio consolidato nella giurisprudenza, quello per cui le norme dello Statuto del contribuente non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, di conseguenza, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione di norme tributarie. L'istituto del ravvedimento, infatti, esige l'integrale pagamento delle somme dovute, senza eccezioni con riguardo alla gravità o meno dello stesso. Inutile anche il richiamo, in applicazione del principio del "favor rei", all'art 4-decies del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha esteso l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso anche al caso di versamento frazionato dell'imposta o di versamento tardivo dell'imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

Con riguardo al terzo motivo, l'esclusione del ravvedimento in tema di IRAP veniva confermata dai Supremi Giudici, in quanto la sentenza impugnata aveva violato l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 106 del 2005 il quale esplicitamente prevedeva, con riguardo al periodo di imposta 2005, il divieto di applicazione dell'istituto ravvedimento operoso in caso di omessi o carenti versamenti IRAP, introdotto successivamente solo dal 2007.

Pertanto, accolti tutti i motivi, la sentenza veniva cassata e rinviata alla Commissione Tributaria in diversa composizione affinché, dato il susseguirsi di numerosi interventi normativi in materia tributaria, si possa valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio del favor rei, consentendo l'applicazione della norma più recente se più favorevole.

## EUROPA, UN PASSO IN AVANTI VERSO IL SALARIO MINIMO GARANTITO

Un altro passo avanti in Europa verso l'introduzione del salario minimo. Il Parlamento europeo ha infatti approvato la risoluzione del 10 febbraio 2021 sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione verso l'introduzione di un salario minimo, di condizioni eque per i lavoratori delle piattaforme digitali e di un maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro.

In particolare, con la risoluzione n. 44, il Parlamento europeo ha inteso ribadire importanti principi nella lotta alle disuguaglianze, portando alla ribalta un tema importante quale la povertà lavorativa. Difatti, gli individui sono a rischio di povertà quando lavorano per più di metà anno e il loro reddito annuale è inferiore al 60% del livello di reddito medio familiare nazionale al netto dei contributi sociali.

Un cospicuo numero di lavoratori europei è pertanto in condizioni di assoluto bisogno, mentre in molti paesi dell'area, i salari minimi non sono aumentati allo stesso ritmo di altri tipi di salari, esasperando disuguaglianze di reddito ma anche riducendo la capacità dei lavoratori a basso salario di far fronte alle difficoltà. A ciò si sono aggiunte anche le ulteriori e gravi difficoltà economiche provocate dall'emergenza sanitaria da COVID-19. In tal modo, dunque, il Parlamento ha esortato la Commissione e i Paesi UE ad includere la prevenzione della povertà lavorativa all'interno dell'azione generale della stessa Unione.

In particolare, per quanto concerne la spinta verso salari minimi adeguati e garantiti, si tratta di un passo avanti verso la civiltà: si dovrebbe, infatti, garantire che i salari minimi legali siano sempre fissati al di sopra della soglia di povertà. Inoltre, i datori di lavoro non dovrebbero adottare prassi che prevedono la deduzione dai salari minimi dei costi necessari per l'esecuzione del lavoro (per fare alcuni esempi: l'alloggio, gli indumenti di lavoro, le attrezzature per la produzione, gli strumenti di esecuzione della prestazione o anche i dispositivi di protezione personale).

Inoltre, altro punto essenziale previsto dalla risoluzione è che il quadro legislativo relativo alle condizioni minime di lavoro deve essere applicato a tutti i lavoratori come ulteriore elemento della lotta contro la povertà, inclusi i lavoratori precari e atipici. Anche i lavoratori delle piattaforme digitali devono essere inclusi nelle leggi vigenti in materia di lavoro e nelle disposizioni in materia di sicurezza sociale, garantendo a questi ultimi anche le rappresentanze dei lavoratori utili a formare sindacati per concludere contratti collettivi.

Infine, terzo ed ultimo punto rilevante previsto, è l'invito agli Stati membri a recepire rapidamente la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, dando a quest'ultima piena ed immediata attuazione. Tra le varie categorie di lavoratori, le donne, in particolar modo, sono generalmente più esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale, pertanto è necessario fronteggiare e contrastare il divario retributivo di genere garantendo altresì l'accesso ad un'assistenza all'infanzia di qualità ed economicamente accessibile a tutti.

In conclusione, con la risoluzione esaminata, il Parlamento ha di fatto accolto la proposta di direttiva UE presentata dalla Commissione e fatta sua la battaglia per garantire salari minimi legali adeguati ai lavoratori (laddove applicabile, tenendo conto della competitività nazionale, da tenere sempre fissati al di sopra della soglia di povertà). Così viene richiesto ai vari Stati membri di attuare misure volte a garantire anche che i datori di lavoro non adottino prassi che prevedono la deduzione dai salari minimi dei costi necessari per l'esecuzione del lavoro.

## FOCUS

### AVVISI BONARI, LE INDICAZIONI DELL'ADE PER LA RIPRESA DELLE NOTIFICHE

**C**on il provvedimento protocollo n. 88314 del 06 aprile 2021, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni di attuazione del decreto Rilancio relativamente alla proroga dei termini per la notifica di avvisi di accertamento ed avvisi bonari, che sarebbe dovuta ripartire lo scorso 1° marzo.

L'art. 157 del Decreto Rilancio, in considerazione degli effetti critici dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sui contribuenti, aveva stabilito che:

- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, scadenti nell'arco temporale intercorrente tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, dovessero essere emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo indicato dal comma 1 dell'art. 157;
- gli atti e le comunicazioni, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, dovessero essere notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo indicato dal comma 2-bis dell'art. 157;
- per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l'emissione dell'atto fosse necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali con conseguente contestuale versamento di tributi, la notifica potesse essere effettuata senza tener conto delle deroghe citate.

Facendo riferimento alla disposizione normativa di cui sopra, il provvedimento del 6 aprile 2021, ha illustrato le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica distribuendo le attività in un arco temporale più ampio al fine di rendere più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

Tale arco temporale è stato oggetto, nel tempo, di diverse modifiche; al riguardo tale termine, inizialmente compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è stato prima modificato dal D.L. n. 3/2021 (che lo aveva individuato tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022) e successivamente rivisto dal D.L. n. 7/2021 (che lo aveva spostato tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022).

Entrambe le disposizioni citate sono state abrogate dal decreto Milleproroghe (art. 1, comma 2, D.L. n. 183/2020), che ha anche stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge n. 3 e n. 7 del 2021.

Inoltre, l'art. 22- bis del D.L. n. 183/2020, introdotto in sede di conversione, ha modificato l'art. 157 del decreto Rilancio, individuando il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 quale arco temporale entro cui effettuare la notifica degli atti.

Da ultimo è intervenuto il decreto Sostegni (art. 5, D.L. n. 41/2021) che, nell'introdurre una definizione delle somme richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36- bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54- bis del D.P.R. n. 633/1972, non inviate per effetto della sospensione disposta dal decreto Rilancio, ha impatti sulla distribuzione degli invii e sui termini.

In considerazione quindi del consolidamento del quadro normativo in materia e, in particolare, visto quanto statuito dal decreto Sostegni, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni agli uffici con riferimento alla ripresa delle attività.

Il criterio introdotto al punto 2 del nuovo provvedimento ha previsto che gli atti di cui al comma 1 dell'art. 157 siano notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l'ordine cronologico di emissione. In ogni caso è fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e di urgenza o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Inoltre, il punto 3 del provvedimento ha previsto che la notifica degli atti e l'invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 157 del decreto Rilancio siano distribuiti nel periodo indicato tenendo conto anche delle notifiche degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 157, nonché tenendo conto dei tempi necessari all'espletamento delle attività propedeutiche all'esercizio della riscossione.

Infine, in considerazione della sopravvenuta entrata in vigore del D.L. n. 41/2021, per consentire l'espletamento delle attività necessarie per dare attuazione alla definizione agevolata degli avvisi bonari, è prevista una deroga alla distribuzione degli invii e ai termini stabiliti dal comma 2- bis per l'invio delle comunicazioni.

## IL QUESITO DEL MESE

### ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE



#### Richiesta:

Società industria = particolarità posizioni Inps diverse tra personale e dirigenti.

Un quadro ha richiesto gli ANF per il periodo 01/07/2018 - 30/06/2019.

È diventato dirigente il 01/08/2018.

Il file xml arrivato dall'Inps porta la matricola Inps da quadro e propone di erogare gli arretrati da 07/2018 – 06/2019.

È possibile erogare gli ANF per tutto il periodo sulla posizione da Dirigente?

Oppure si può erogare solo l'arretrato di luglio mentre per l'arretrato da agosto a giugno dell'anno dopo il dirigente deve ripresentare la domanda con al matricola Inps da dirigente?



#### Risposta:

Rispondiamo puntualmente alle tue domande:

- 1) non è necessario ripresentare domanda telematica e questo anche nel caso in cui si tratti effettivamente di nuovo datore; tramite il protocollo della domanda presentata, l'INPS è in grado di intercettare il dipendente e mettere a disposizione i dati ANF nel file XML intestato al nuovo datore. Questa operazione avviene dopo che il nuovo datore trasmette il primo flusso UniEmens nel quale è presente il "neo-assunto".
- 2) nella posizione da quadro è corretto erogare solo l'arretrato di luglio 2018 perché da agosto 2018 tale lavoratore non è più presente sul flusso UniEmens relativo.
- 3) gli arretrati da 08/2018 a 06/2019 vanno erogati nella posizione da dirigente: ci si aspetta che sia già presente nel flusso xml della posizione da dirigente; a tal fine si chiedeva all'azienda di effettuare un controllo scaricando il file da "richiesta massiva" presente nella sezione "Consultazione Importi ANF" all'interno del cassetto previdenziale aziende

**HRM Law** è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it).